

## MODIFICHE STATUTARIE DI ASSOCIAZIONE

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore diciassette e minuti quaranta.

**28 ottobre 2020**

In Catania, nel mio studio secondario in Via Livorno n. 12. Avanti a me dottor **GIOVANNI SAGGIO**, Notaio in Zafferana Etnea, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

È PRESENTE

- AGOSTA Anna Maria Carmela, nata a Ragusa il 9 giugno 1983, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione "THAMAIA ONLUS", con sede in Catania, Via Macherione n. 14, ove è domiciliata per la carica, codice fiscale 93110050874.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, al fine di redigerne il verbale, alla assemblea degli associati della detta associazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto alla riforma del terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;  
- approvazione dello statuto sociale aggiornato;  
- delibere inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza dell'assemblea la comparente la quale constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso fatto pervenire agli aventi diritto;  
- sono presenti, in proprio e giusta regolare delega acquisita agli atti sociali, n. quattordici associate su totali n. diciotto, e precisamente:

- AGOSTA Anna Maria Carmela;  
- GRUTTADAURIA Erika, nata a Caltanissetta il 10 dicembre 1983, rappresentata da AGOSTA Anna Maria Carmela giusta delega scritta;  
- SALVO Vita, nata a Erice il giorno 1 ottobre 1979;  
- PRESTIFILIPPO Mariangela, nata a Catania il 23 dicembre 1977, rappresentata da SALVO Vita giusta delega scritta;  
- CATANIA Agata Anna, nata a Catania il 14 maggio 1984, rappresentata da SALVO Vita giusta delega scritta;  
- BOSCO Carmela, nata a Catania il giorno 11 maggio 1975;  
- PIAZZA Loredana, nata a Catania il 4 giugno 1971, rappresentata da BOSCO Carmela giusta delega scritta;  
- TIMPANARO Daniela, nata a Catania il 22 novembre 1950, rappresentata da BOSCO Carmela giusta delega scritta;  
- NASTASI Salvatrice, nata a Catania il 6 ottobre 1963;  
- LONGO Maria Caterina, nata a Catania il 20 maggio 1975, rap-

Registrato a:  
Catania  
il 03/11/2020  
n. 31294  
Serie 1T

presentata da NASTASI Salvatrice giusta delega scritta;

- URSINO Daniela, nata a Catania il 18 luglio 1975, rappresentata da NASTASI Salvatrice giusta delega scritta;
- SICURELLA Valeria Maria, nata a Catania il 3 febbraio 1972;
- CHISARI Maria Angela, nata a Catania il 28 maggio 1973, rappresentata da SICURELLA Valeria Maria giusta delega scritta;
- CASTORO Licia, nata a Lentini il 3 maggio 1986, rappresentata da SICURELLA Valeria Maria giusta delega scritta;
- del Consiglio Direttivo sono presenti la comparente, quale Presidente, ed le consiglieri SALVO Vita e BOSCO Carmela, il tutto per come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- si è accertata dell'identità e della legittimazione delle presenti.

La Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente e regolarmente costituita e legittimata a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

A questo punto la Presidente, dichiarata aperta la seduta, rappresenta alle presenti la necessità di adottare un nuovo testo di statuto al fine del necessario adeguamento al Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Pertanto, la medesima dà lettura del nuovo testo statutario, composto da 22 (ventidue) articoli, contenente le norme di funzionamento che regoleranno la vita della detta associazione, per come risulteranno in caso di approvazione della superiore proposta di delibera.

Infine la Presidente precisa che l'efficacia delle nuove clausole, conformi al CTS ed eventualmente incompatibili rispetto alla normativa Onlus (DLgs. 460/97, art 150 del TUIR e art 20-bis del DPR 600/73), dovrà essere subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'assemblea, considerata l'opportunità di procedere in conformità alla proposta della Presidente, col voto favorevole di tutti le associate presenti, anche per come rappresentate,

#### **DELIBERA**

- 1) - di adottare, secondo la formulazione testè letta ed illustrata dalla Presidente, un nuovo testo di statuto, contenente le Norme di funzionamento che regoleranno la vita della detta associazione;
- 2) - di stabilire che l'efficacia delle nuove clausole, conformi al CTS ed eventualmente incompatibili rispetto alla normativa Onlus (DLgs. 460/97, art 150 del TUIR e art 20-bis del DPR 600/73), è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 3) - di attribuire alla Presidente ogni più ampia facoltà per dare esecuzione al deliberato, ed in particolare ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle modifiche, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalle compe-

tenti autorità.

A questo punto la Presidente mi consegna il testo dello statuto, nella nuova formulazione approvata dall'assemblea, che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti venticinque.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto, unitamente a quanto allegato, alla comparente che dichiara di approvarlo.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per cinque pagine.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

**F.to: Anna Maria Carmela Agosta**

**Giovanni Saggio notaio**

Allegato "B" all'atto con i numeri 2529 del repertorio e 1978 della raccolta.

#### **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE THAMAIA ETS**

##### **PREAMBOLO**

Ad aprile 2001 si è costituita, con atto pubblico l'Associazione Thamaia O.N.L.U.S.

L'Associazione nasceva su iniziativa di un gruppo di donne che hanno operato la scelta di mettere a disposizione le loro differenti professionalità al servizio di tutte le donne che vivono situazioni difficili, con particolare attenzione a coloro che hanno subito o subiscono maltrattamenti e violenza di qualunque natura che inficiano la qualità della loro vita. La spinta nasceva anche per sopperire alla documentata assenza di strutture e/o servizi che potessero intervenire in tali ambiti, recuperando risorse e sensibilità presenti e sedimentate che non avevano però avuto uno sbocco organizzativo né nelle strutture pubbliche né in quelle private. Pertanto, si decideva di costituirsi in associazione per operare con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché di tutela dei diritti civili, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs. N 460 del 4/12/97.

##### **ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

È costituita una Associazione avente la seguente denominazione: THAMAIA ETS conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore); l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denomina-

zione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

#### **ART. 2 -SEDE**

L'associazione ha sede legale in Catania, in via Macherione n.14.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie per favorire lo svolgimento dell'attività istituzionale. La modifica della sede legale non comporta modifica statutaria.

#### **ART. 3 - OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera, in via esclusiva, per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile su donne e minori. A tal fine, le socie, le volontarie e le operatrici che operano all'interno dell'Associazione sono esclusivamente donne che hanno ricevuto una formazione specifica, in ottemperanza ai principi della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge n.77/2013.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, secondo l'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (impresa sociale);
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-

neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico l'Associazione Thamaia intende:

- Operare a sostegno di donne e minori che vivono condizioni di maltrattamento, violenza sessuale e qualsiasi altra forma di violenza maschile e di genere;

- Lavorare affinché la violenza maschile contro le donne, che ha origine nella disparità di potere tra i sessi, radicata nel sistema di dominio patriarcale, sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga combattuta con strategie di cambiamento culturale;

- Promuovere la valorizzazione dei saperi e delle pratiche femministe;

- Affermare la liberazione e l'inviolabilità del corpo femminile;

- Valorizzare le diversità di culture e di etnie, come risorsa fondamentale per uscire dalla violenza.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione si propone di:

- Promuovere e gestire il Centro antiviolenza quale "luogo altro" di riferimento per donne e minori, vittime di maltrattamenti, violenze sessuali e qualsiasi altra forma di violenza maschile e di genere, in cui operano esclusivamente donne, operatrici specificatamente formate sulla violenza di genere, avvalendosi di una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, secondo il modello femminista dei centri antiviolenza, in ottemperanza ai principi della Convenzione Istanbul, ratificata con legge n.77/2013

- Promuovere e favorire una migliore qualità di vita di donne e minori, attraverso modelli e strumenti operativi specifici, che abbiano una ripercussione anche nel più ampio benessere sociale;

- Promuovere, gestire, organizzare direttamente o tramite specifiche convenzioni, sportelli di ascolto, centri di accoglienza e Case rifugio per donne e minori vittime di violenza sessuale e di qualsiasi altra forma di violenza maschile e di genere;

- Promuovere una rete interistituzionale, anche attraverso la

definizione di protocolli d'intesa, con istituzioni, associazioni ed enti del terzo settore, al fine di favorire il riconoscimento e un adeguato intervento di prevenzione e di contrasto alla violenza;

- Promuovere attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi e laboratoriali;

- Promuovere momenti di confronto e di riflessione sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sulla metodologia impiegata;

- Organizzare attività culturali che siano un'occasione di incontro e confronto sui temi inerenti la violenza maschile e di genere;

- Favorire la ricerca sul fenomeno della violenza maschile e di genere attraverso la raccolta dati e la costituzione di centri di documentazione;

- Attuare ogni opportuno intervento, a tutela dei fini statutari, anche attraverso la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali, promossi a carico di autori di violenza maschile e di genere, previa valutazione da operare caso su caso.

#### **ART. 4 - VOLONTARIATO**

L'Associazione può avvalersi di volontarie nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro le volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La volontaria è una donna che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari e dalle beneficiarie. Alle volontarie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### **ART. 5 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

Le volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 6 - PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, sono costituite da:

- Quote associative delle Socie;
- Contributi di privati e delle Socie;
- Contributi dello Stato, di Istituzioni pubbliche, Organismi internazionali, e da altri Enti anche privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Convenzioni stipulate con altre Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati;
- Entrate derivanti da iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione a sostegno delle proprie attività di interesse generale;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- Finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate;
- Attività marginali di carattere commerciale.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 7 - SOCIE E PROCEDURA DI AMMISSIONE**

Possono aderire all'Associazione donne che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera, e mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze per almeno un anno.

Il numero delle Socie è illimitato. Chi intende essere ammessa come Socia dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta in cui dichiara di aver preso conoscenza del presente statuto e aver partecipato alle attività in atto per almeno un anno. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta da due Socie e verrà deliberata dall'Assemblea, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate.

Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto am-

messe adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SOCIE**

Le socie si dividono in socie fondatrici, che hanno promosso la costituzione dell'Associazione firmandone l'atto costitutivo e socie ordinarie, che hanno acquisito lo status di associate successivamente.

Le Socie, fondatrici e ordinarie, hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;
- Essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- Consultare i libri associativi.

Le Socie, fondatrici e ordinarie, hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea delle Socie.

L'acquisizione della qualità di Socia implica l'accettazione senza riserve del presente statuto. Le socie fondatrici e ordinarie perdono il diritto di voto all'Assemblea ordinaria qualora non partecipino per un periodo di tre anni all'Assemblea delle Socie e alle riunioni organizzative convocate dal consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIA**

La qualifica di Socia si perde per morte, recesso o esclusione.

La Socia che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, non risulta in regola con il versamento della quota associativa per quattro anni, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere esclusa dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea solo dopo aver convocato l'interessata al fine di ascoltarne le motivazioni. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla Socia. La Socia può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alla Socia. I diritti di partecipazione

all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le Socie che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, i loro eredi o aventi causa, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 10 - ORGANI dell'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- La Presidente
- La Vicepresidente
- L'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale si compone di tutte le socie fondatrici e ordinarie ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Hanno diritto di voto tutte coloro che sono iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate. Ogni Socia ha un voto e, in caso di assenza, può farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata mediante delega scritta. Ciascuna associata può rappresentare solo una socia.

L'assemblea generale delle Socie viene convocata dalla Presidente (o in sua assenza o impedimento, dalla Vicepresidente) su decisione del Consiglio direttivo, mediante comunicazione scritta, anche per via telematica. La convocazione deve essere fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, per le quote associative e per le eventuali nomine.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo delle associate.

Un "ufficio di presidenza" con funzioni di conduzione del dibattito e segreteria si forma all'inizio di ogni assemblea secondo i criteri dell'auto proposizione e della rotazione.

L'assemblea Generale delle Socie delibera:

- In seduta ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta delle partecipanti.
- In seduta straordinaria, sulle variazioni del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 delle socie e in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta delle socie presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea generale delle socie dovrà intercorrere almeno un giorno feriale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Valutare e decidere gli strumenti per la preparazione,

l'impianto politico culturale e le modalità di svolgimento delle attività dell'associazione;

- Individuare gruppi di lavoro, commissioni, comitati e assegnare mandati specifici;
- Nominare e revocare le componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il bilancio di esercizio;
- Deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione delle associate;
- Deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti demandati alla sua competenza da Legge, Atto costitutivo o Statuto.

#### **ART. 12 - LA PRESIDENTE**

La Presidente, nominata tra le Socie dall'Assemblea generale, anche sulla base dell'autoproposizione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e rimane in carica tre anni (salvo revoca e/o dimissioni motivate rassegnate all'Assemblea generale) ed è rieleggibile.

La Presidente, con semplice comunicazione scritta, può delegare in tutto o in parte, i propri poteri di rappresentanza legale dell'Associazione a quelle socie che assumeranno mandati specifici.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni, la Presidente è sostituita dalla Vice Presidente, anche nella rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio

#### **ART. 13 - LA VICE- PRESIDENTE**

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento della Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento della Presidente. La Vicepresidente è eletta all'interno del Consiglio direttivo tra le consigliere a maggioranza dei due terzi delle presenti.

#### **ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari fino ad un massimo di cinque socie fondatrici e ordinarie (Presidente e due o quattro socie) elette dall'Assemblea Generale; esse rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza delle consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di una componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dà luogo alla co-

optazione di una nuova componente tra le Socie. La Consigliera cooptata dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione della Consigliera cessata. La nuova eletta dura in carica per il tempo residuo di vigenza del Consiglio Direttivo. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza delle Consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno. Le riunioni sono valide solo con la presenza della maggioranza delle componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

#### **ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da componenti interne all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- Vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- Di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- Di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

#### **ART. 16 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

#### **ART. 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro delle associate, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- Registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Le aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese della richiedente.

#### **ART. 18 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

In particolare, per ogni esercizio è predisposto, un bilancio preventivo, se è ritenuto necessario, e un bilancio consuntivo. Entro il 15 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo, dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consi-

glio Direttivo è convocato per la predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo, del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 19 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE**

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle componenti degli organi di amministrazione e controllo, del Consiglio direttivo, nonché alle associate.

#### **ART. 20 - AVANZI DI GESTIONE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre donne componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha, dunque, l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 21 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento**

In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r, o secondo le disposizioni previste

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**ART. 22 - LEGGE APPLICABILE**

L'Associazione è retta dal presente Statuto, modificato in disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii, dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

**F.to: Anna Maria Carmela Agosta**

**Giovanni Saggio notaio**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.